

# **ANIMU**

## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA**

L'ANIMU ha provveduto a definire il codice deontologico, che ogni interprete nell'atto della sua professione deve rispettare.

Il codice si divide in quattro sezioni:

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **TITOLO II – RAPPORTI CON I COLLEGHI**

### **TITOLO III – RAPPORTI CON I COMMITTENTI**

### **TITOLO IV – RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI**

# **ANIMU**

## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA**

### **CODICE DEONTOLOGICO PER GLI INTERPRETI L.I.S.**

#### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

##### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme deontologiche vengono applicate da tutti gli Interpreti di Lingua dei Segni Italiana nell'esercizio della loro attività, nei rapporti tra loro e con i terzi.

##### **ART. 2 POTESTÀ DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE**

Spetta agli organi disciplinari dell'ANIMU, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche, spetta altresì agli organi della stessa precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione

##### **ART. 3 VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE**

Oggetto di valutazione per gli organi disciplinari è il comportamento complessivo dell'incolpato cioè, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica, indipendentemente dalla volontarietà dell'azione che ha generato il comportamento.

##### **ART. 4 ATTIVITÀ DI INTERPRETARIATO ALL'ESTERO**

Nell'esercizio di attività professionale all'estero gli interpreti di Lingua dei Segni Italiana sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto a condizioni di reciprocità.

##### **ART. 5 DOVERE DI DIGNITÀ E DECORO**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità e decoro.

E' fatto divieto all'interprete, nell'esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica.

Nell'atto traduttivo, ogni interprete dovrà evitare di manifestare le sue opinioni personali, di dare le sue interpretazioni e di esprimere giudizi.

E' opportuno che l'interprete si presenti ben curato e con abbigliamento decoroso, adatto alle singole circostanze; il colore dell'abito dovrà essere di tonalità scura e di tinta unita per porre in risalto le mani e il volto.

#### **ART. 6 DOVERE DI LEALTÀ E CORRETTEZZA**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

All'interprete è **assolutamente vietato** trarre un utile personale da informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio della professione.

L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza.

L'interprete che opera al tribunale deve tenere sempre presente che opera nell'interesse superiore della Giustizia.

#### **ART. 7 DOVERE DI FEDELTA' DEL MESSAGGIO**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana è tenuto a trasmettere fedelmente i contenuti che al sordo vengono comunicati e che quest'ultimo intende comunicare senza apportare correzioni alcune e senza ridurre il messaggio stesso. Il suo dovrà essere un atteggiamento **assolutamente** neutrale senza alcuna forma di aiuto e di correzione di quanto si sta facendo o dicendo.

La traduzione deve essere fedele ed obiettiva senza coinvolgimenti emotivi.

I fruitori del Servizio di Interpretariato sono direttamente responsabili di ciò che esprimono.

#### **ART. 8 DOVERE DI DILIGENZA**

L'interprete LIS deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare deve rispettare le modalità e i termini dell'incarico.

L'interprete di LIS dovrà presentarsi **puntualmente** nel luogo di servizio; è opportuno, anzi, che egli vi si rechi in anticipo (se si è coordinatore del servizio di interpretariato bisogna recarsi sul luogo almeno qualche giorno prima) per prendere visione dell'ambiente delle condizioni di luce e/o di illuminazione e per individuare il proprio posto nel luogo più idoneo ed opportuno per la sua attività. Nel caso in cui l'interprete è impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro per lo svolgimento del servizio, previo avviso al cliente, può garantire un sostituto.

In occasione di congressi, seminari o tavole rotonde all'interprete deve richiedere l'invio di tutto il materiale disponibile (copie dattiloscritte delle relazioni, sommari, tracce, ecc..) specie se gli si richiede di tradurre simultaneamente da una lingua straniera, che va consegnato con un largo tempo di anticipo **almeno 15 giorni**.

Nel caso di relazione particolarmente complessa, l'interprete ha il dovere di informare di ciò il responsabile del congresso perché questo solleciti il relatore ad una esposizione più semplificata rispetto al testo; in caso di rifiuto l'interprete ha il diritto di astenersi dal tradurre.

#### **ART. 9 DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA**

E' dovere dell'interprete conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. L'interprete deve inoltre provvedere alla salvaguardia di eventuali documenti in suo possesso.

#### **ART. 10 DOVERE DI DISCREZIONALITA'**

L'Interprete deve accettare l'incarico per un Servizio di Interpretariato valutando serenamente ed oggettivamente le **proprie capacità** ed i **propri limiti** in relazione al tipo di servizio da svolgere.

Rifiutare un servizio è un diritto/dovere dell'Interprete in base alla competenza specifica nel settore ed al tipo di prestazione richiesta che non si sente di affrontare.

### **ART. 11 DOVERE DI IMPARZIALITA' E FLESSIBILITA'**

L'interprete deve possedere caratteristiche di imparzialità e di distacco, queste devono essere correttamente associate a quelle di sensibilità nei confronti dell'utente.

Il tatto, la diplomazia e la gentilezza sono doti fondamentali per la professione dell'interprete, permettono un rapporto di rispetto reciproco con il sordo.

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana, oltre ad un comportamento imparziale, è tenuto ad assumere un atteggiamento sereno, equilibrato e flessibile in base alle situazioni e alle circostanze che gli si presentano. L'Interprete non può e, quindi, **non deve** patteggiare per nessuna delle due parti in questione. E' un ponte comunicativo fedele ed imparziale.

### **ART. 12 DISTANZA PROFESSIONALE**

L'Interprete **deve assicurare** il distacco psicologico dai problemi con i quali viene a contatto nell'esercizio della propria professione.

Nel momento dell'intervento professionale l'Interprete deve limitare il suo ruolo a tramite della comunicazione, anche se, in altri momenti, contesti, al di fuori della situazione lavorativa, intrattiene con il fruitore sordo rapporti interpersonali di altro tipo.

### **ART. 13 DOVERE DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA**

L'interprete ha il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale, rispettando le direttive del coordinatore se è stato previsto. Deve avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

L'interprete LIS è tenuto a scegliere il registro linguistico e la modalità di comunicazione che il sordo meglio comprende.

### **ART. 14 DOVERE DI COMPETENZA E RISPETTO DEGLI STANDARD PROFESSIONALI**

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. In ogni caso l'interprete deve comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta e così eventualmente la necessità dell'integrazione con altro collega.

Per **standard professionale** si intende la capacità di essere costantemente all'altezza del proprio lavoro. L'Interprete deve possedere seria competenza sul piano linguistico in LIS: garantendo capacità traduttiva sia dall'italiano parlato alla LIS, sia dalla LIS all'italiano parlato.

**Deve altresì conoscere le seguenti tecniche di comunicazione:**

- saper produrre e comprendere l'italiano segnato, ovvero la trasposizione di segni nell'ordine dell'italiano;
- riconoscere e produrre le parole prodotte in dattilologia;
- essere in grado di articolare l'italiano sulle labbra ed essere comprensibile e di saper a sua volta leggere sulle labbra;
- essere in grado di farsi comprendere, in assenza di altri linguaggi, attraverso qualsiasi forma alternativa di comunicazione visiva o/e gestuale. Ad esempio: gesti spontanei, mimo, disegni, ecc.

L'Interprete deve garantire la flessibilità e quindi la capacità di adattamento ai vari tipi di Registro, utilizzati sia dal committente che dal fruitore del servizio di interpretariato.

#### **ART. 15 DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

E' dovere dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico della L1 e della L2, sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica, come previsto dall'art. 4 dello Statuto ANIMU. Inoltre, l'interprete ha il dovere di comunicare all'ANIMU informazioni, proposte, programmi e date di eventuali incontri in Italia e all'estero che possano interessare tutti gli interpreti aderenti all'Associazione stessa. Spetterà, poi, all'ANIMU la diffusione di tali (conoscenze) informazioni.

#### **ART. 16 DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE**

L'interprete ha il diritto di essere retribuito per ogni servizio svolto in base alle tariffe che l'Associazione ha fissato, tenendo conto sia del tempo impegnato nel servizio, sia di quello necessario per raggiungere il luogo di lavoro.

#### **ART. 17 DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

#### **ART. 18 DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ**

E' dovere dell'interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di **conflitto d'interesse** che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'ANIMU.

#### **ART. 19 DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE**

L'interprete, nell'esercizio della loro attività deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

#### **ART. 20 DOVERE/DIRITTO DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

E' dovere/diritto dell'interprete rispettare e farsi che vengano rispettate le condizioni di lavoro definite dall'ANIMU.

#### **ART. 21 DOVERE DI RISPETTARE IL TARIFFARIO**

E' dovere dell'interprete di Lingua dei Segni Italiana rispettare le tariffe indicative nazionali formulate dall'ANIMU e approvate dall'Assemblea dei soci.

#### **ART. 22 DIRITTO DI LIBERTA' DI ESPRESSIONE E CONFRONTO**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana può esprimere le proprie opinioni personali in seno all'**Associazione ANIMU** nei momenti e nelle forme opportune (assemblee, incontri, comunicazioni scritte, ecc.....). Ha il diritto di prendere decisioni e posizioni a nome dell'Associazione solo in caso sia incaricato ufficialmente di rappresentarla e comunque dopo aver sentito il parere del suo presidente. Può portare in seno all'Associazione eventuali disfunzioni relativi la propria o l'altrui attività e quant'altro ritiene opportuno riferire.

## **TITOLO II – RAPPORTI CON I COLLEGHI**

### **ART. 23 RAPPORTO DI COLLEGANZA**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più corretta l'attività professionale.

Deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

### **ART. 24 DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI COMMITTENTI**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana si arresta da qualsiasi comportamento che possa definirsi **“concorrenza sleale”**.

E' fatto inoltre divieto all'interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

### **ART. 25 NOTIZIE RIGUARDANTI I COLLEGHI**

E' tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico da parte di colleghi devono essere rappresentate per iscritto **solo ed esclusivamente** agli organi disciplinari dell'ANIMU.

## **TITOLO III – RAPPORTI CON I COMMITTENTI**

### **ART. 26 RAPPORTO DI FIDUCIA**

Il rapporto fiduciario tra il professionista e il committente è alla base dell'attività professionale.

### **ART. 27 MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ**

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, **il mancato o ritardato** svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

### **ART. 28 OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

L'interprete **deve** rendere note al committente le **condizioni di lavoro** applicabili all'incarico, il compenso e fornirgli tutte le altre informazioni relative.

### **ART. 29 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI DOCUMENTI**

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana è tenuto a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

### **ART.30 AZIONI CONTRO IL COMMITTENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO**

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, l'interprete deve richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti l'interprete può procedere **giudizialmente** nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, anche facendosi supportare o chiedendo l'intervento dall'**Associazione ANIMU**.

### **ART. 31 LA TESTIMONIANZA DELL'INTERPRETE**

Per quanto possibile, l'interprete deve astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale o inerenti all'incarico ricevuto.

## **TITOLO IV – RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI**

### **ART. 32 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell'attuazione di azioni comuni per il **riconoscimento della figura dell'interprete e a tutela professione.**

Tali rapporti sono riservati al **Presidente Nazionale**, eventualmente, coadiuvato dai membri del **C.D.N.**, o da suoi delegati personali che opereranno, solo ed esclusivamente, nell'ambito della delega loro conferita.

### **ART. 33 DIVIETO DI APPARTENENZA A PIU' ASSOCIAZIONI**

Non è consentita l'appartenenza dei soci ANIMU ad altre associazioni che hanno le stesse finalità, sia perché si creerebbero conflitti di interessi, sia perché in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto ANIMU.